

Riforma III dell'imposizione delle imprese: Step-Up

Eventi&Cultura

Il 31 gennaio 2015 terminerà la procedura di consultazione, avviata nel settembre 2014 dal Consiglio Federale, sulla terza riforma dell'imposizione delle imprese, il cui obiettivo principale è di ristabilire il consenso internazionale attorno al sistema fiscale svizzero, adeguandolo agli standard Ocse. Questi standard sono il risultato della lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nel caso del progetto Beps (Base erosion and profit shifting).

La riforma prevede l'abolizione dei controversi statuti cantonali quali le Holding, le società di domicilio e le società miste, come pure quelli federali quali le società principali e le società "swiss finance branch", limitando dunque i regimi di reddito da parte di imprese con sedi in Svizzera o da redditi di provenienza estera (ring fencing). Per evitare un'eccessiva migrazione di aziende all'estero e per mantenere attrattiva la piazza economica elvetica è prevista l'introduzione di diversi provvedimenti volti a lenire le ricadute negative dell'eliminazione degli statuti sulla piazza economica elvetica.

Alcuni esempi sono l'imposizione parziale dei redditi da proprietà intellettuale (licence box), la possibilità di dedurre gli interessi calcolatori da una parte del capitale proprio (notional interest deduction) e la possibilità dello scioglimento delle riserve occulte presenti al momento del cambiamento di regime (step-up). Lo step-up è stato concepito per favorire che non potranno approfittare dell'introduzione delle altre misure proposte. Nell'avamprogetto della riforma sono stati introdotti gli articoli 24c e 61a AP- Laid: queste norme esonerano esplicitamente dall'imposizione le riserve occulte, incluso il goodwill originario, nel

caso siano sciolte nel momento di transizione dal regime fiscale privilegiato a quello ordinario. Lo scioglimento delle riserve occulte senza incidenza fiscale sarà possibile pure nel caso di trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, così come nel caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera.

Per non diminuire l'attrattività della piazza economica è stata introdotta la possibilità di ammortizzare il goodwill originario durante un periodo massimo di dieci anni.

Questa soluzione dovrebbe permettere alle aziende di compensare gli utili futuri con gli ammortamenti, prolungando di fatto il periodo d'imponibile privilegiato. I Cantoni, di conseguenza, dovrebbero dunque essere in grado di mantenere invariate le aliquote fiscali per almeno un decennio, rimanendo attrattivi per le aziende senza vedersi diminuire il proprio gettito fiscale.

L'efficienza dello step-up dipenderà però in gran parte dalla determinazione del goodwill, che corrisponde di solito al valore degli utili futuri capitalizzati.

Il suo calcolo può rivelarsi infatti difficile nell'applicazione pratica, vista la dipendenza da numerosi fattori e la complessità che implica un alto grado d'incertezza.

Gli ammortamenti negli anni futuri potrebbero dunque non corrispondere agli utili effettivamente conseguiti. Si questi dovessero rivelarsi più bassi di quanto assunto nelle stime del goodwill, l'azienda potrebbe registrare delle perdite che, secondo l'avamprogetto, non potrebbero essere compensate né riportate negli anni successivi, in quanto sarebbero perdite dovute ad ammortamenti delle ri-



Elio Petrini, membro del Direttivo del Circolo Giovani Giuristi di Zurigo, autore del presente testo.

serve occulte, a svantaggio dell'azienda.

Nel caso contrario, cioè se gli utili si rivelassero più alti di quanto preventivato, l'azienda non potrebbe ammortizzarli completamente registrando così utili imponibili ad un'aliquota normale. Questo potrebbe rappresentare un disincentivo per lo sviluppo di nuove attività redditizie, rispettivamente portare al trasferimento di queste nuove attività all'estero o in altri Cantoni con un'imposizione più favorevole.

Il goodwill sarebbe inoltre incluso nel bilancio fiscale, aumentando la base imponibile per l'imposta sul capitale.

Le aziende avranno poi interesse a creare più potenziale per futuri ammortamenti scegliendo un metodo di calcolo del goodwill generoso o presentando cifre ottimistiche: quest'ultima opzione potrebbe rivelarsi svantaggiosa in caso di trasferimento all'estero a causa dell'imposizione della parte di goodwill già ammortizzata.

In particolare per soggetti internazionali o particolarmente mobili potrebbe essere un incentivo al mantenimento delle



stime del goodwill più basse o alla rinuncia completa dello step-up, diminuendo o annullando il suo effetto positivo sull'attrattività fiscale dei Cantoni. Allo stato attuale dell'avamprogetto l'applicazione dello step-up sembrerebbe però essere obbligatoria: nel ramo della procedura di consultazione sarebbe auspicabile che fosse invece resa facoltativa, onde evitare ripercussioni negative sulla riforma nei casi di difficile o svantaggiosa applicazione.

La terza riforma dell'imposizione delle imprese propone dunque di uniformare le prassi federali e cantonali in materia d'imposizione di riserve occulte, finora non uniformi e raramente normate a livello di legge, creando chiarezza, sicurezza nel diritto e rispettando il principio di legalità del diritto fiscale. Nonostante le problematiche sopra elencate lo step-up dovrebbe rivelarsi comunque come una soluzione efficace, seppure palliativa, permettendo di mantenere attrattiva la piazza economica elvetica anche se per un periodo limitato.

Per essere sicuri che nel momento del cambiamento di regime fiscale sia già possibile applicare le nuove regole dello step-up, la riforma dovrà però essere applicata dai Cantoni in modo graduale, per evitare lo scioglimento delle riserve occulte e il cambiamento di status prima dell'entrata in vigore delle nuove normative.

Per informazioni:
www.giovanigiuristi.ch